

*Il chiarimento in una circolare congiunta Lavoro-Entrate. Niente sanzioni per i sostituti*

# Premi, detassazione per il futuro

## Accordi non retroattivi. Differenze di imposta entro il 1° agosto

DI ALESSANDRO CORVINO

**G**li accordi territoriali e aziendali che consentono la detassazione sulle somme correlate a incrementi di produttività non possono avere efficacia retroattiva. È quanto chiarisce la nuova circolare n. 19 congiunta dell'Agenzia delle entrate e del ministero del lavoro. I ministeri competenti tornano dunque sul tema della detassazione dopo la circolare 3/E del 14 febbraio 2011 con la quale si era definitivamente chiarito come non potesse non considerarsi necessaria la stipula di contratti aziendali o territoriali al fine della detassazione sulle somme correlate a incrementi di produttività. Una circolare, quella del febbraio, che aveva immediatamente suscitato alcune preoccupazioni. La prima impressione era che si fosse già perso troppo tempo e che altro ne sarebbe passato prima che, con la stipula degli accordi, la detassazione potesse entrare a regime. Ulteriore preoccupazione era quella relativa ai settori dove non esiste contrattazione decentrata, con il timore che i lavoratori avrebbero dovuto dire addio al vantaggio (loro garantito dalle leggi degli ultimi tre anni sulla detassazione su straordinari, premi e via dicendo) di una busta paga in una certa misura più consistente.

Per metterci una pezza, la via seguita è stata, per lo più, quella di una intesa quadro a livello nazionale che definisse una traccia, pressoché completa, di accordo collettivo territoriale. Ne è un esempio l'accordo fra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil dell'8 marzo, che ha fatto da apripista ad altre intese anche in settori diversi (una ricca rassegna degli accordi è disponibile sul sito [www.adapt.it](http://www.adapt.it) nel bollettino speciale, in pubblicazione in questi giorni, sulla detassazione). È, questa, la strada che hanno seguito non solo gli accordi territoriali, ma spesso anche quelli aziendali, i quali si sono il più delle volte limitati, attenendosi al testo predisposto a livello centrale, a richiamare la applicabilità della detassazione a «tutti gli istituti, così come disciplinati dal contratto collettivo nazionale applicato in azienda».

Adirittura, in certi contrat-

ti, si è arrivati al punto di fare un richiamo a quegli istituti del contratto nazionale che, «in via esemplificativa», si ritengono assoggettabili alla detassazione. Soluzione sulla cui legittimità non può non sollevarsi qualche dubbio: o l'accordo regolamenta quegli specifici istituti che le parti sociali reputano (nel territorio o nell'azienda) utili all'incremento di produttività oppure si rivela un mero passaggio di forma. Occorre dare atto che un qualche risultato questo tipo di accordi lo hanno raggiunto: grazie a essi, in effetti, una parte rilevante dei dipendenti potrà continuare a beneficiare della detassazione anche per il 2011.

Sul punto, peraltro, la nuova circolare congiunta Entrate-Lavoro, chiarisce inesorabilmente che il tempo perso è perso: non è cioè possibile fare decorrere la efficacia dell'accordo territoriale o aziendale da un periodo precedente rispetto alla stipula del contratto. Una soluzione di diverso tipo finirebbe per consentire alle parti sociali di aggirare il precetto normativo collegando la detassazione alle previsioni dei contratti collettivi nazionali e non invece ai contratti aziendali o territoriali. Unico, parziale, «aiuto» che i ministeri offrono, in ragione della novità della materia, è relativo alla disapplicazione di sanzioni per quei sostituti di imposta che nei mesi di gennaio e febbraio abbiano erroneamente applicato la detassazione su voci variabili della retribuzione, in assenza di accordi o contratti collettivi di II livello, seguendo il comportamento adottato negli anni passati, disapplicazione subordinata tuttavia alla circostanza che i sostituti d'imposta effettuino il versamento della differenza tra l'importo dell'imposta sostitutiva già versato e l'importo effettivamente dovuto in applicazione delle ritenute ordinarie sui redditi di lavoro dipendente, comprensiva di interessi entro il 1° agosto 2011.

Rimangono senz'altro aperti alcuni dubbi per gli addetti ai lavori. Per esempio, ci si chiede se al fine dell'applicazione dell'imposta sostitutiva sia necessaria o meno l'adesione dell'impresa al sistema di rappresentanza che ha stipulato l'accordo territoriale. Come noto, l'obbligo di applicare

un determinato contratto collettivo di categoria non sorge solo per i soggetti iscritti alle associazioni stipulanti, ma può riguardare anche quei datori di lavoro che, pur non essendo iscritti, abbiano scelto, esplicitamente o implicitamente, di recepire il contenuto di quel contratto collettivo. Diversi accordi territoriali (fra cui quelli raggiunti seguendo il modello di Confindustria), tuttavia, stando al loro tenore letterale, paiono predisposti espressamente con un unico oggetto e come campo di applicazione soggettivo limitato agli iscritti a una determinata associazione: si prevede testualmente, infatti, che «per l'anno 2011 con il presente accordo le disposizioni di tutti i Ccnl applicati presso le imprese aderenti al sistema di rappresentanza di Confindustria nel territorio di [...] sono recepiti nella presente intesa». L'applicazione dell'aliquota sostitutiva pare quindi (quanto meno ove il contratto è così formalizzato) esclusivo appannaggio delle imprese rappresentate dalla associazione stipulante.

—© Riproduzione riservata—

